



FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 85

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alle comunicazioni n. 88/2014 e n. 9/2015, relative all'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 7/2/2013 in tema di formazione dei medici chirurghi e degli odontoiatri che esercitano l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

L'Accordo ha previsto all'art. 10, una fase transitoria per l'ammissione agli elenchi istituiti presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che si concluderà il 7 febbraio 2016.

Nell'ottica del perseguimento della omogenea e uniforme applicazione nazionale dell'Accordo Stato-Regioni e con il fine primario della tutela della salute dei cittadini, sembra opportuno invitare gli Ordini provinciali all'istituzione degli elenchi previsti per le MNC all'art. 3 dell'Accordo stesso. Ciò consentirà ai medici interessati di essere inseriti negli elenchi sulla base dei requisiti stabiliti per la fase transitoria dall'art.10 sopra citato.

Commissioni ordinistiche

Come già evidenziato nella comunicazione n. 9/2015, si fa presente che il numero dei componenti dovrà essere dispari, preferibilmente in numero di 7 di cui 5 esperti nelle discipline indicate dall'Accordo, ovvero Agopuntura, Fitoterapia Omeopatia e relativi sottoelenchi: Omotossicologia e Antroposofia, più 1 rappresentante ordinistico e 1 coordinatore referente del Consiglio direttivo.

Laddove dovessero verificarsi difficoltà a individuare esperti nelle ultime due discipline citate, sarà l'esperto in Omeopatia il soggetto competente di riferimento.

Gli esperti dovranno possedere i requisiti previsti per la fase transitoria, ex art. 10 dell'Accordo.

Si precisa che il rappresentante ordinistico e il coordinatore referente del Consiglio direttivo dovranno essere preferibilmente ma non necessariamente esercenti le MNC.

Le Commissioni nominate dagli Ordini provinciali dovranno possedere la connotazione sopra indicata e andranno a sostituire quelle precedentemente nominate.

Le Commissioni ordinistiche, in vista della conclusione della fase transitoria, dovranno provvedere a verificare la sussistenza dei requisiti posseduti dai medici/odontoiatri già inseriti negli eventuali elenchi istituiti dagli Ordini prima dell'Accordo Stato-Regioni 2013, definendo, se necessario, modalità di integrazione di percorsi formativi, come già anticipato nella comunicazione n. 9/2015.

Riguardo ai titoli rilasciati da Scuole non più esistenti, e quindi non verificabili, la Commissione potrà fondare la propria valutazione sulla base di quanto previsto dal comma 3, punto c) dell'art. 10 dell'Accordo.

Fase a regime

L'Accordo Stato-Regioni prevede che, nella fase a regime, i medici e gli odontoiatri potranno essere inseriti negli elenchi degli Ordini unicamente se in possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione da ciascuna Regione, ex artt. 7, 9 e 10 dell'Accordo citato.

Ad oggi è noto che pochissime Regioni hanno provveduto o intrapreso l'iter per la costituzione delle Commissioni regionali di accreditamento; sarà cura quindi della FNOMCeO sollecitare le istituzioni competenti a fornire indicazioni in merito alle corrette procedure da seguire al riguardo.

Cordiali saluti

Dr.ssa Roberta Chersevani

